

Disciplinato da un Regolamento l'accesso ai documenti in possesso dell' Avcp

3 Ottobre 2008

La Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2008 pubblica la deliberazione 10 settembre 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture recante il regolamento che disciplina l'accesso ai documenti dalla stessa formati o stabilmente detenuti, regolamento che sostituisce quello adottato con la precedente deliberazione del 31 agosto 2000.

L'**allegato** regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o detenuti stabilmente dall'Autorità; individua i soggetti legittimati all'accesso; precisa quali sono i documenti esclusi dall'accesso per motivi di: riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese ed associazioni, di ordine e sicurezza pubblica, di segretezza e riservatezza dell'Autorità, nonché di tutela delle relazioni internazionali; indica le categorie di documenti amministrativi per le quali l'accesso viene differito fino al momento espressamente specificato per ciascuna di esse; regola le modalità della richiesta di accesso ai documenti e del suo accoglimento e le modalità di accesso ai documenti informatici.

L'Autorità, a corredo della propria deliberazione, propone anche due modelli di istanza di accesso a detti documenti: uno per la richiesta di visione, l'altro per la richiesta di copia

Per quanto riguarda in particolare il differimento dell'accesso ai documenti amministrativi di cui all'articolo 6 del Regolamento in parola, si ritiene opportuno segnalare che:

- nelle procedure di affidamento relative a lavori, servizi e forniture, l'accesso è differito nei termini di cui al **collegato** articolo 13, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni;
- per le segnalazioni, gli atti o esposti informali di privati, di organizzazioni sindacali e di categorie o altre associazioni, l'accesso è differito fino a quando non sia conclusa la relativa istruttoria;
- l'accesso può essere differito per salvaguardare specifiche esigenze dell'Autorità, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa;
- l'atto che dispone il differimento della procedura di accesso ne deve indicare anche la durata;
- l'accesso non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

2448-Deliberazione 10 settembre 2008.pdf [Apri](#)